

VITTORIO PARLATO

*TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO  
DELLE CONFESSIONI ACATTOLICHE\**



SOMMARIO: 1. Il valore ideale del patrimonio culturale delle confessioni acattoliche. - 2. Le confessioni come rappresentanti di interessi religiosi collettivi. - 3. Definizione dei beni artistici, culturali e storici. - 4. Criterio per l'individuazione di bene artistico, culturale, storico. - 5. Le commissioni miste tra stato e confessioni. - 6. Proprietà privata e tutela del 'patrimonio culturale'. - 7. Proprietà privata, sovranità statale, appartenenza ideale; incidenza del valore religioso - 8. Il restauro della Sinagoga di Pesaro. Sensibilità degli enti locali.

1. Solo qualche riflessione esemplificativa sull'ipotizzabile reale consistenza del patrimonio delle singole confessioni diverse dalla Chiesa romano-cattolica.

A differenza di altre confessioni la cui presenza in Italia è di questi ultimi tempi vanno ricordate le comunità ebraiche, la chiesa valdese, con le quali sono state stipulate le intese, la chiesa greco-ortodossa e quella armena, i cui patrimoni culturali sono anch'essi parte integrante del patrimonio storico italiano.

**a. Le comunità ebraiche** sono presenti nel territorio oggi appartenente allo stato italiano da più di duemila anni, ancor prima della caduta di Gerusalemme, non come profughi, ma come "coloni" dediti a scambi commerciali e già da allora gelosi custodi della loro identità religiosa, etnica e culturale, sì che per ebraismo si deve intendere "un insieme di cultura e di religione, di tradizione e di norme di comportamento, di popolo e di storia"(1), "in cui l'aspetto strettamente religioso costituisce una parte di un tutto assai più complesso"(2).

Il popolo ebraico ha sempre cercato, nelle società dove è vissuto una sua specifica identità ed autonomia, in virtù dei suoi caratteri etnici, religiosi e nazionali che lo contraddistinguono, e si è localmente aggregato in *Comunità*, enti autosufficienti e capaci di realizzare la realtà ebraica, sia attraverso le celebrazioni rituali, sia con lo studio ed approfondimento della *Legge*, sia garantendo la tutela e l'assistenza dei consociati.

Così nelle comunità ebraiche, accanto alle attività prettamente religiose, si sono realizzate e si continuano a realizzare altre funzioni di natura extrareligiosa, attinenti ad aspetti culturali, etnici, assistenziali in genere.

Appare chiaro, allora, quanto importante per quantità e qualità sia il patrimonio culturale ebraico e che esso costituisca necessariamente parte

imprescindibile del patrimonio culturale degli stati italiani preunitari e dello stato italiano attuale.

**b. La Chiesa Ortodossa** (3) è presente in alcune città italiane da moltissimi decenni.

A Livorno dal 1775 fino agli inizi di questo secolo esisteva una comunità greca (4); ricordo, anche, tra le più antiche, la Comunità dei Greci ortodossi di Venezia riconosciuta, una prima volta, già nel 1498; la Chiesa e confraternita dei Greci in Napoli, riconosciuta dal 1764; la Comunità greco-orientale di Trieste, già riconosciuta dal 1782.

La Chiesa di S. Giorgio, a Venezia, con gli edifici adiacenti, territorialmente delimitati, durante il periodo del dominio turco nei territori bizantini, diviene per i greci della diaspora una seconda patria, salvaguardando così la cultura e l'unità di un popolo.

Si può dire che Venezia, insieme al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli e ai monasteri del Monte Athos, seppe preservare la tradizione e trasmetterla alla nascente nazione greca nel secolo scorso (5).

E' questo della chiesa greco-ortodossa in Italia un patrimonio culturale di valore inestimabile non solo per la nazione greca, ma costituisce anche un dato storico imprescindibile per gli stati italiani preunitari e per altri territori, come Trieste, oggi parte dello stato italiano (in quella città esiste tutt'oggi una Chiesa ortodossa serba già riconosciuta dal 1751).

Ricordo, poi, che a Livorno nella seconda metà del XVIII secolo esisteva una fiorente comunità **armena** (6).

**c. Da più secoli è presente soprattutto in alcune zone del Piemonte la Chiesa Valdese**, organizzazione religiosa riformata, legata ad uno specifico territorio, sotto il dominio sabaudo, con il quale si stabilì un *modus vivendi* nel 1561, la piena emancipazione di questa chiesa, la sua espansione, limitata in vero nel territorio italiano, si ebbe con lo Statuto Albertino nel 1848.

L'esclusione dalle scuole e dalle istituzioni assistenziali sabaude costrinse a creare apposite strutture valdesi e mantenere forti legami con la cultura riformata ginevrina (7).

Non è il caso, anche qui, di rilevare l'importanza del patrimonio culturale di questa confessione sia sul piano prettamente storico: documentazioni concrete della *tollerantia principis* in uno stato giurisdizionalista confessionista, sia su quello storico-ideologico: conoscenza dello sviluppo delle idee valdesi al confronto con i grandi movimenti riformatori europei.

d. E' difficile oggi individuare beni culturali di importanza storica con valenza religiosa **islamica**, antichi manufatti legati a quella civiltà in Sicilia, hanno ormai perso completamente l'interesse religioso; ipotizzabili sono invece beni culturali attuali, legati ai recenti insediamenti di fedeli di religione islamica in Italia, per i quali si sta realizzando un centro islamico con moschea in Roma.

Queste solo alcune delle riflessioni che si possono fare; esse non sono né esaurienti per quanto concerne il numero delle confessioni acattoliche, né per quanto si riferisce ai molteplici aspetti della valenza artistico-storico-culturale dei beni proteggibili.

2. Lo stato sociale odierno finisce con l'investirsi del positivo soddisfacimento degli interessi religiosi, interpretati o presentati dalle confessioni e, anche tramite le intese valorizza le componenti religiose della società civile superando steccati ormai anacronistici (8).

Accanto alla tematica spirituale in senso stretto, che costituisce il momento essenziale delle confessioni, e, legata ad essa, si riscontra una serie di attività che tocca aspetti temporali come la tutela dei beni artistici e culturali.

Anche in questa materia si può vedere come lo Stato riconosca alle confessioni religiose *in primis* un' *autonomia istituzionale* (9), nel senso che esso accetta la loro facoltà di emanare norme che possono aver rilevanza giuridica nel diritto italiano in quanto non contrastino con l'ordinamento italiano medesimo e che, quindi, specifiche materie e determinati rapporti siano regolati dagli ordinamenti confessionali (10) con i quali esso Stato instaura dei collegamenti normativi; riconosce loro, inoltre, la rappresentanza di interessi religiosi collettivi.

Tutto ciò presuppone da parte dello Stato una piena e vera volontà di collaborare nell'interesse dell'individuo e del gruppo-istituzione, portatore di interessi individuali e collettivi.

3. L'inserimento nelle intese con le confessioni acattoliche, fin qui stipulate, dell'impegno alla tutela e valorizzazione dei beni culturali d'interesse religioso per le confessioni stesse significa, e questo è molto importante, la promozione della cultura di tali confessioni, attraverso i beni che la testimoniano.

Con riferimento alle leggi di approvazione relative alle intese con la Tavola Valdese, con l'Unione delle Chiese Avventiste del 7° giorno, con le

Assemblee di Dio in Italia (Pentecostali) e con l'Unione delle comunità ebraiche si può parlare di tutela formalmente differenziata; infatti pur trattando fattispecie sostanzialmente uguali si usano termini diversi sì da generare una possibile diversa interpretazione di norme parallele.

Così per avventisti (art.34) e pentecostali (art.26) si parla di patrimonio storico e culturale (la stessa dizione è usata nell' intesa - non ancora trasformata in legge - con la Chiesa Battista [art.18]); per gli ebrei di patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, architettonico, archeologico, librario (art.17), per i valdesi (art.17) di patrimonio storico morale e materiale, nell'intesa - non ancora trasformata in legge - con la Chiesa Luterana (art.16) si parla di patrimonio storico, morale e materiale; in relazione alla stessa tematica nell' art. 12 dell'accordo di Villa Madama si parla di patrimonio storico ed artistico.

Voglio ritenere che in tutte queste norme si sia voluto individuare un eguale bene tutelato e che alla diversità di formulazione non corrispondano diversità di beni; mi sembra che le "qualifiche di patrimonio ambientale, archeologico, architettonico, librario" rientrino nella più ampia espressione di 'beni culturali e storici' e che tale sia anche il significato attribuibile alla locuzione di patrimonio storico, morale e materiale cui fa riferimento l'intesa con i valdesi e quella con i luterani.

4. Quando la legge italiana fa riferimento al concetto di bene artistico, culturale e storico, sia esso di pertinenza alle chiese romano-cattolica o ad altre chiese o confessioni religiose indica dei beni che non sono e non possono essere individuati tramite un *rinvio* ai singoli ordinamenti confessionali; in altre parole non sarà la benedizione, la dedicazione al culto, la normativa confessionale che individuerà la categoria di bene *religioso artistico, culturale, storico*; tale categoria dovrà essere individuata, in base a valutazioni oggettive, da parte dell'autorità italiana, in relazione a concetti e riferimenti connessi al dato sociale e religioso, insiti nella società civile in un determinato momento storico, sicché si potrà avere una non necessaria corrispondenza al criterio di valutazione confessionale.

Il potenziale richiamo normativo al concetto di *bene religioso* è solo un richiamo indiretto alla valutazione confessionale, non un rinvio del diritto italiano ad una categoria nota ed individuata degli ordinamenti religiosi.

Si può condividere la tesi di chi ha individuato in questa categoria di beni:

"1. gli edifici o gli spazi in cui i fedeli, gli uomini animati da spirito religioso, mossi da un'istanza religiosa, esprimono in modo peculiare il loro

essere religiosi (edifici di culto, luoghi sacri),

2. oggetti con i quali storicamente si sono compiuti riti, o che sono stati usati nello svolgimento dei riti e che comunque hanno costituito strumenti attinenti all'esperienza religiosa individuale e collettiva (pale d'altare, fonte battesimale, statue, ecc.);

3. le documentazioni scritte, incise, dipinte, registrate, fotografate, filmate, di fatti manifestazioni, fenomeni attinenti la religiosità e il sacro”(11).

Si tratta di beni che, specie per le confessioni ebraica e valdese, oltre ad essere di grande valore culturale, sono funzionali sia al soddisfacimento del servizio liturgico, sia al ricordo della loro storia, tradizione e pratica religiosa in Italia.

Certo una formula eguale per tutte le confessioni religiose, quale ad es. quella di “patrimonio storico ed artistico” o, meglio, “bene culturale” avrebbe eliminato ogni sorta di dubbio interpretativo.

La locuzione “bene culturale” sembra oggi ricomprendere sia la nozione di cosa di interesse artistico e storico di cui alla legge n. 1089 del 1939 e D.P.R. n. 1409 del 1963 e dei beni librari di cui al D.P.R. n. 805 del 1975.

Il concetto di ‘bene culturale’ implica un riferimento al dato culturale connesso ad elementi storici, sociologici, ed artistici, nel senso, questi ultimi, non solo, legati ad una valutazione puramente estetica, ma anche connessa alla rilevanza che l'opera abbia avuto nello svolgimento della scienza e della storia dell' arte.

L'espressione ‘bene culturale’ rappresenta quindi una tappa significativa nello spostare l'attenzione meramente materiale di ‘cosa artistica’, d'interesse storico, ecc., al dato ideale, all'attività culturale che il bene rappresenta o di cui è l'espressione (12).

5. Nelle intese con la Tavola Valdese e con l'Unione delle Comunità ebraiche, come anche in quella, ripeto, non ancora trasformata in legge, con la Chiesa Evangelica Luterana, si prevedono apposite commissioni miste per la soluzione di innumerevoli problemi che possono derivare dall'applicazione di norme sui beni culturali, soprattutto per l'identificazione degli stessi, per il temperamento tra esigenze di culto dei fedeli ed esigenze culturali della società civile, creando, forse, un utile strumento per la prevenzione e la risoluzione di eventuali contenziosi sull'utilizzo dei beni culturali afferenti alle succitate due confessioni.

All'art. 17, II comma, dell'intesa valdese e all' art. 16, II comma, dell'intesa luterana si prevede espressamente che la commissione mista dovrà

compilare e aggiornare l'inventario dei beni culturali.

Nell'intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche (art.17,II comma) si prevede anche il tempo massimo in cui dovrà essere istituita questa commissione - dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa - ; al III comma si prevede che la citata commissione determini "le modalità di partecipazione dell'Unione alla conservazione ed alla gestione delle catacombe ebraiche e le condizioni per il rispetto in esse delle prescrizioni ebraiche".

La normativa d'intesa relativa alle catacombe ebraiche presuppone la rinuncia da parte della S. Sede alla disponibilità delle catacombe non cristiane e ciò risponde ad un'esigenza particolarmente avvertita da parte degli ebrei italiani. La catacomba di Villa Torlonia è attualmente interrata, quella di Monteverde è andata distrutta (13).

6. Per i beni culturali di interesse religioso converge una pluralità di interessi: del proprietario - che può, o no, essere un ente confessionale -, della confessione religiosa, che rappresenta le istanze di culto dei propri adepti (e si potrebbe aggiungere anche del singolo fedele che utilizza il bene per le sue pratiche religiose), dello Stato, ognuno portatore di diritti o interessi specifici.

La confluenza di tante primarie esigenze su di un bene comporta, inevitabilmente, un interesse maggiore per lo stesso da parte dello Stato, con la conseguente nascita di forme di tutela delle situazioni confliggenti ritenute primarie, rispetto a quelle prettamente 'egoistiche' del privato (14).

Le numerose norme di tutela dei beni culturali si pongono come obiettivo il controllo dell'uso del bene da parte del proprietario privato in modo da non minarne la conservazione, limitandone sia eventuali modifiche sia un utilizzo 'disinvolto' che non garantirebbe la conservazione del bene stesso.

La legge 1.6.1939, n. 1089 aveva posto sotto tutela dello Stato tutte le cose mobili e immobili con interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico, anche se di proprietà di un ente ecclesiastico, salvo il dovere del Ministero dell'Educazione Nazionale di prendere accordi con le autorità ecclesiastiche per salvaguardare le esigenze di culto; ora la nuova normativa, relativa alle confessioni regolate da una legge di approvazione di un'Intesa, attribuisce anche alle confessioni la tutela di questi beni ed ogni provvedimento in merito sarà frutto di una normativa congiunta (15).

La legge del 1939 sembra aver attribuito la valutazione dell'interesse storico ed artistico di un bene appartenente ad un ente confessionale nell'e-

sclusiva competenza dell'autorità statale, solo in un momento successivo, e cioè quando l'amministrazione passa all'esercizio dei poteri di gestione sulla cosa ad evitare che si intralci il normale funzionamento dell'attività religiosa, si pone l'esigenza di giungere ad un accordo con le autorità ecclesiastiche (16).

In questa logica vanno viste le disposizioni del nuovo concordato e delle intese, esse, a parer mio, non tolgono alla competenza statale la valutazione dell'interesse storico ed artistico, ma attribuiscono, o meglio riconoscono, alle confessioni non solo il mero interesse all'utilizzazione, riconosciuto dalla legge n. 1089 del 1939, ma anche quello alla loro tutela.

Lo Stato italiano, quindi, conserva piena competenza e responsabilità nella tutela dei beni culturali, ma deve tener conto delle specifiche esigenze religiose espresse e indicate dalle confessioni religiose, che d'altra parte sono chiamate a collaborare, nelle intese sin qui stipulate, alla tutela dei beni culturali di loro specifico interesse (17).

Inoltre la normativa non si limita più, solo, ad evitare la lesione degli interessi religiosi - costituzionalmente tutelati anch'essi - col rendere quei beni di difficile o impossibile utilizzazione, ma prevede inoltre, a mio avviso, che le confessioni possano proporre allo stato la protezione di determinati beni che rivestano un particolare interesse religioso, configurabile come interesse culturale nel significato sopra indicato.

In relazione a ciò si può anche ipotizzare un'aspettativa da parte delle confessioni stesse in ordine a sovvenzioni, da parte dello Stato, atte alla conservazione e restauro dei beni medesimi.

7. Se è giusto affermare che il bene culturale è pubblico in quanto bene di fruizione pubblica e non di appartenenza dominicale pubblica (18), va anche detto che non tutti i beni culturali, nel senso più ampio del termine, compresi quelli di interesse religioso, siano riconducibili al concetto di patrimonio statale italiano e della civiltà italiana, termini questi che non hanno qualificazioni univoche.

Come primo punto va ricordato che l'appartenenza di un bene non va confusa con la proprietà di diritto privato su di esso; l'appartenenza giuridica sembra divenuta una variabile ininfluyente, rimanendo unica la funzione ed unitarie le potestà statali in cui essa si esprime cioè la tutela e la valorizzazione del bene (19).

Vi è, insomma, una nozione di patrimonialità, quella culturale, che deve tenersi distinta dal bene oggetto, e che ha una sua vicenda e regole proprie; l'appartenenza al patrimonio culturale non si acquisisce nei modi pre-

visti per la proprietà e non dipende da questa; il patrimonio culturale scaturisce direttamente da un'attitudine del bene oggetto e da ciò deriva la destinazione pubblica di carattere funzionale.

Occorre, a questo punto, precisare la definizione di *patrimonio nazionale* esso dovrebbe essere inteso come *patrimonio di interesse nazionale o statale*, in quanto beni che si trovano nel territorio su cui si esercita la sovranità dello Stato italiano. In questa categoria ai fini della tutela diretta non entrano beni riferibili alla civiltà, tradizione, cultura, sacralità italiane, posti in territori di ex stati italiani non entrati, o solo per un periodo, nel territorio dello stato italiano; la tutela di questi potrà essere ottenuta, in forme diverse, solo attraverso accordi internazionali.

Rientrano, invece, quei beni che pur non appartenenti a tradizione, cultura, civiltà, sacralità italiane si trovano oggi nel territorio della Repubblica.

La loro tutela è garantita dallo Stato in quanto o li considera ugualmente come patrimonio di interesse nazionale, o in forza di trattati internazionali.

E' a tutti noto che nel territorio oggi sottoposto a sovranità dello Stato italiano sono succedute civiltà, alcune autoctone che possono considerarsi come progenitrici di quella italiana (civiltà etrusca, romana, veneziana, sarda, cui si possono aggiungere quelle longobarda, normanno-sveva in quanto realizzatesi in territorio italiano con il concorso della cultura italiana, per citare le più significative), altre civiltà, sviluppatasi in zone specifiche, sono parte di altra cultura e tradizione, così quella greca (territori meridionali per lo più costieri della penisola e Sicilia), quella araba (Sicilia), quella bizantina (Ravenna), quella tedesca (Alto-Adige), ecc. La tutela dei beni di questo secondo gruppo garantita dallo Stato non può considerarsi come tutela di beni nazionali, ma di beni di interesse nazionale, proprio perché beni che non sono riconducibili alla cultura italiana.

Per concludere il mio pensiero, è bene culturale italiano e quindi è un *bene nazionale* un oggetto prodotto dal genio artistico italiano, intendendo con il termine *italiano* quanto è legato alla civiltà, tradizione e cultura realizzatesi nei secoli nel territorio della penisola italiana, sia che si trovi dentro o fuori i confini dello Stato: siamo di fronte ad una *appartenenza ideale*; in quest'ottica sono da considerarsi beni nazionali, ad esempio, anche quelli esistenti nelle zone costiere istro-dalmate, frutto della civiltà veneziana, quelli siti nello Stato Città del Vaticano, se espressione della cultura italiana; ma per questi, come ho detto, non si può che prevedere una tutela indiretta tramite accordi internazionali. E', invece, da considerarsi *bene di interesse*

nazionale un bene che non sia frutto del genio artistico italiano, ma che sia situato nei confini della Repubblica.

Questa lunga premessa è giustificata dal fatto che in alcuni casi la civiltà di riferimento dei beni culturali di confessioni acattoliche non è quella italiana, ma quella greco-bizantina, quella armena, quella islamica, quella ebraica per la quale il problema è peculiare.

Come ho prima sottolineato, la Chiesa di S. Giorgio, a Venezia, con gli edifici adiacenti, territorialmente delimitati, durante il periodo del dominio turco nei territori bizantini, divenne per i greci della diaspora una seconda patria, salvaguardando così la cultura e l'unità di un popolo.

A Trieste la Chiesa serbo-ortodossa si rifà a valori culturali serbi, lo stesso dicasi a Milano per la Chiesa armena.

Come ho già ricordato il popolo ebraico ha sempre cercato, nelle società dove è vissuto una sua specifica identità ed autonomia, in virtù dei suoi caratteri etnici, religiosi e nazionali che lo contraddistinguono, le *Comunità ebraiche* territoriali sono state nei secoli gli strumenti attraverso i quali ha realizzato la realtà ebraica, sia attraverso le celebrazioni rituali, sia con lo studio ed approfondimento della *Legge*, sia garantendo la tutela e l'assistenza dei consociati. Tutto quanto si riferisce a questa comunità costituisce un patrimonio ebraico ed italiano al tempo stesso, data l'intima unione della tradizione e cultura ebraica con quelle italiane.

8. Nella tematica dell'interesse dello Stato e delle confessioni alla tutela e restauro dei beni culturali si può vedere anche la vicenda della Sinagoga di Pesaro (20).

Trattasi di un edificio barocco, di notevole valore architettonico, di attuale proprietà della Comunità ebraica di Ancona, erede della cessata comunità ebraica di Pesaro.

L'edificio, non più utilizzato per usi liturgici, era in stato di completo degrado, tanto da rischiare la demolizione.

L'iniziativa per il suo recupero, in questo caso, non è partita dalla Comunità ebraica di Ancona, che come rilevavo prima, avrebbe potuto vantare un'aspettativa a sovvenzioni pubbliche per il restauro, ma dal Comune di Pesaro e dal Comitato civico *Progetto pro Ghetto - Studio Città*.

Dopo anni di sensibilizzazione del problema a tutti i livelli, trovati i fondi tramite il ricorso ad un mecenate per la sistemazione del tetto (1987), la Soprintendenza di Ancona e di Urbino, e in base alla legge 499 del 1987, stanziò altri fondi (1988) per il recupero totale dell'edificio. Anche la C.E.E., allo stesso scopo, concede 25.000 ECU al Comune di Pesaro, così

ugualmente la Regione Marche si interessa a questo edificio.

Nel 1990, con una convenzione apposita (21), il Rabbino della Comunità ebraica di Ancona cede l'uso dell'immobile al Comune di Pesaro.

Vorrei concludere ricordando quanto scritto in proposito da Gabriella Silvana Mariotti: "Il recupero a noi tutti di questo patrimonio di cultura e di bellezza è dovuto sì alle pubbliche Istituzioni ma soprattutto all'amore e alla passione di molti".

\*) Relazione tenuta al Convegno di Studi "Tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso. Il ruolo degli enti locali". Pesaro 19-20 Marzo 1994.

1) G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, Torino, 1983, p. 81.

2) D. TEDESCHI, *Presentazione dell'Intesa con lo Stato al Congresso straordinario delle comunità israelitiche*, in *Rassegna mensile di Israel*, 1987, p. XVII.

3) Sulla presenza istituzionalizzata delle Chiese ortodosse in Italia rinvio alla mia voce *Ortodossi*, in *Enc. Giur.*, XXII, Roma 1991 e all'altra mia voce *Ortodosse (diritto delle Chiese)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 1994.

4) Cfr. L. PAOLINI, *La minoranza greca a Livorno*, in *Normativa e organizzazione delle minoranze costituzionali in Italia*, a cura di V. Parlato e G. B. Varnier, Torino, 1992, p. 160 ss.

5) Sul tema rimando a R. D'ANTIGA, *La comunità greco-ortodossa di San Giorgio in Venezia*, in *Presenze ebraico-cristiane nelle Venezie*, a cura di G. Del Ferro, Vicenza, 1993, p. 83 ss.; M. I. MANUSSACAS, *Introduzione storica*, in *Guida al museo di Icone e alla chiesa di San Giorgio dei Greci*, a cura dell'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia-Atene, 1992.

6) Cfr. L. PAOLINI, *La presenza armena a Livorno*, in *La presenza armena a Livorno (sec. XVII - XIX)*, Livorno, 1991, p. 7 ss. e MERSOP vardapet OWL'OWRLEAN, *Storia della colonia armena di Livorno e della costruzione della sua chiesa*, presentazione, traduzione e note di A. Orenco, Livorno, 1990.

7) Cfr. G. LONG, *Le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Bologna, 1991, p. 84-85.

8) R. BERTOLINO, *Ebraismo italiano e l'intesa con lo Stato*, in *Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede*, a cura di R. Coppola, Milano, 1987, p. 573.

9) P. GISMONDI, *Culti acattolici*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano, 1962, p. 448-449.

10) GISMONDI, *Culti cit.*, p. 449.

11) A. VILLANI, *Il museo dei beni culturali religiosi*, in *Città e società*, 1979, p. 54, cit. in A. VITALE, *Beni culturali nel diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, II, 1987, p. 229 e bibl. ivi cit.

12) Rinvio al mio libro *Le intese con le confessioni acattoliche, I contenuti*, Torino, 1991, p. 116-118 e bibl. ivi cit.; è stato giustamente rilevato che la legge di tutela di questi beni non parla di pregio della cosa, ma di 'interesse', di 'particolare interesse' di un bene in quanto 'portatore di un valore' culturale tipico di riferimento; cfr. S. BORDONALI, *La disciplina regionale dei beni culturali, librari e archivistici di interesse religioso*, in *Il dir.eccl.*,

1993, I, p. 485-486.

13) Cfr. D. TEDESCHI, *Talune riflessioni, dal punto di vista degli ebrei italiani, a proposito dei rapporti tra le confessioni religiose e lo Stato*, in *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985, p.577.

14) A. FUCCILLO, *La circolazione dei beni culturali d'interesse religioso*, in *Quaderni della scuola di specializzazione in diritto ecclesiastico e canonico*, Napoli, 1993, p.158.

15) Ampie riserve sulla normativa bilaterale relativa al patrimonio artistico sono espresse da P. BELLINI, *I beni culturali di proprietà ecclesiastica nel nuovo Concordato*, in *Il Tetto*, 1984, p. 200 ss. Sul tema cfr. anche P. MONETA, *Stato sociale e fenomeno religioso*, Milano 1984, p. 314 ss.

16) In tal senso cfr. F. PETRONCELLI HUEBLER, *Notazioni problematiche in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali connessi all'esercizio del culto*, in *Studi di diritto ecclesiastico e canonico*, n. 2, Napoli, 1981, p. 305.

17) Cfr. anche in generale sulla tutela congiunta dei beni culturali d'interesse religioso: V. TOZZI, *Riforma amministrativa ed interessi religiosi*, Napoli, 1981, p. 131 ss.; F. PETRONCELLI HUEBLER, *Attuali prospettive di tutela dei beni culturali di interesse religioso*, in *Studi in onore di Lorenzo Spinelli*, Modena 1989, p. 1002.

18) M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, p. 30.

19) G. MORBIDELLI, *L'azione regionale e locale per i beni culturali in Italia*, in *Le Regioni*, 1987, p. 948.

20) Le notizie relative alla vicenda sono reperibili in G.S. MARIOTTI, *Da Abramo ad Abramo, via Sisifo, Dal rischio della distruzione al recente recupero, ma quante fatiche in questa lunga storia*, in *Amici dei Musei d'Italia*, n.56, 1993, p. 26-27.

21) Di tale convenzione si era parlato in un incontro già del 1984 tra le Amministrazioni pubbliche interessate alla presenza del Presidente dell'Unione delle comunità Ebraiche Italiane, D.ssa Tullia Zevi.